



	Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086	Consiglio Comunale	Numero 67	Data 26/09/2003
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.				

Copia

Verbale deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza di I convocazione – Sessione straordinaria – seduta Pubblica

L'anno duemilatre addi ventisei del mese di Settembre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'ordinamento delle autonomie locali nonché dallo Statuto Comunale vigente vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Giuseppe CARLIN	Sindaco	SI	Eduardo QUARANTA	Consigliere	SI
Domenico MONTI	Consigliere_Ass	SI	Maria Simona MALATTIA	Consigliere_Ass	SI
Cristiano DEVECCHI	Consigliere_Ass	SI	Aldo CAFISO	Consigliere_Ass	SI
Mario MARNINI	Consigliere_Ass	SI	Luca BOLLANI	Consigliere_Ass	SI
Giuseppe ROGNONI	Consigliere	SI	Giuseppe NEGRI	Consigliere	AG
Luigi CERIOLI	Consigliere	SI	Maurizio Ettore E. VILLA	Consigliere_Ass	SI
Sergio GALLOTTA	Presidente	SI	Raffaele ARRIGONI	Consigliere	SI
Domenico VITALONI	Consigliere	SI	Ettore ALTROCCHI	Consigliere	SI
Valerio Bassano ESPOSTI	Consigliere	SI	Antonio LUCINI	Consigliere	AG
Domenico MAIORANI	Consigliere	SI	Emanuele MAESTRI	Consigliere	SI
Francesco B. PROCACCIO	Consigliere	AG			

totale presenti n. 18

totale assenti n. 0

totale assenti g.n. 3

Assiste il Segretario Generale Giovanni Battista SCARIONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sergio GALLOTTA - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono assunti all'ufficio gli scrutatori assistenti alle votazioni i Consiglieri Signori:

Giuseppe ROGNONI Raffaele ARRIGONI Valerio Bassano ESPOSTI

/cc

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione da parte del Vice Sindaco Devecchi Cristiano della proposta di **Regolamento del verde pubblico e privato;**

Richiamato l'art. 101 del vigente Statuto Comunale;

Viste le proposte di emendamenti pervenute dai Consiglieri Maestri Emanuele ed Esposti Valerio rispettivamente in data 12.9.2003 e 25.9.2003 (depositate agli atti);

Visto il parere espresso dalla Commissione Affari Istituzionali in data 25 settembre 2003;

Udito l'intervento del Vice Sindaco Devecchi, del Consigliere Maestri, dell'Assessore Malattia e del Consigliere Esposti così come integralmente riportato su nastro magnetico agli atti ai sensi dell'art.34 dello Statuto Comunale vigente;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 - comma I - del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il **Regolamento del Verde Pubblico e Privato** composto di nr.20 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

Parere reso ai sensi dell' art. 49- comma I - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Parere tecnico _____

data 25/9/2003

Nulla da rilevare

P. Il Dirigente Settore AA.GG.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO DELEGATO
Mariacandida FERRANDI



26 SET. 2003



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, di seguito elencati:
 - a) parchi e giardini comunali;
 - b) parchi e giardini di particolare interesse storico o culturale o ambientale;
 - c) viali, verde, spartitraffico, fioriere;
 - d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
 - e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione urbanistica a verde o a servizi prevista dal piano regolatore generale, affidati in concessione ad associazioni, entri o privati per il loro impiego sociale;
2. Nella tutela dei parchi e dei giardini pubblici e privati di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l'Amministrazione Comunale persegue lo scopo di garantire agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa e la sicurezza per tutti i Cittadini.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

1. Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito territoriale del Comune, assicurando a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art.3

1. La gestione degli spazi di cui all'art.1, lettere a), b) e c) e il controllo dell'uso dei medesimi è affidato al tecnico comunale nominato dall'Amministrazione Comunale.

2. Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici e in concessione il responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio.
3. Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e sorveglianza sono controllate dalla convenzione stessa.

Art.4

1. I responsabili di cui all'art.3 sorvegliano la corretta fruizione degli spazi verdi, ricevono segnalazioni e suggerimenti dalla Commissione Comunale competente in materia, dai Comitati di Quartiere e dalle Associazioni Culturali o ecologistiche, sulla conduzione e la cura degli spazi stessi; attuano gli atti di indirizzo espressi dal Consiglio Comunale.
2. Gli stessi responsabili assicurano il corretto funzionamento gestionale degli spazi verdi cui sono preposti, seguono l'attuazione dei programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnalano al Sindaco o all'Assessore delegato ogni esigenza d'intervento straordinario e/o di modificazione strutturale dello spazio verde.

Art.5

1. Ai parchi e ai giardini recintati è dato libero accesso secondo l'orario giornaliero stabilito e indicato nei cartelli esposti agli ingressi.
2. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili. Qualora vi fossero dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione comunale provvederà a nominare un custode anche eventualmente scelto tra le realtà del volontariato per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della comunità.
3. Il verde pubblico gestito dagli enti o associazioni in regime di convenzione con il comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione stessa.
4. Chiunque viola il divieto di accesso fuori dagli orari stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 90. Se la violazione è compiuta da minori di anni 14 ne rispondono i genitori o il tutore legale dimezzati se il trasgressore è minorenni.

Art.6

1. Nei parchi e nei giardini e in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore eccettuate le categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interna agli spazi verdi:
 - a) motocarrozzette per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di polizia e di vigilanza;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.
2. Chiunque viola le norme del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90. Detti limiti sono raddoppiati in caso di circolazione sul verde.

Art.7

1. Le biciclette o altri velocipedi, e altri mezzi non motorizzati possono circolare purchè a passo d'uomo ed esclusivamente sui percorsi asfaltati o in terra battuta interna agli spazi verdi.
2. Chiunque viola le norme del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 75.

Art.8

1. Il Sindaco, su parere conforme del competente ufficio tecnico comunale, può permettere manifestazioni sportive o spettacoli concedendo l'occupazione di spazi verdi.
2. Il rilascio del permesso comporta l'obbligo per il beneficiario di agire nel rispetto della normativa vigente relativamente alla tutela e al rispetto degli spazi verdi.
Il rilascio del permesso può essere subordinato, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di una idonea cauzione determinata nel parere di cui al precedente comma 1.

Art.9

1. Chiunque getta rifiuti fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 150.

Art.10

1. Chiunque imbratta la segnaletica o i manufatti installati negli spazi verdi, ovvero ~~fa un uso delle strutture e degli arredi~~ in modo non conforme alla loro destinazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 90. ~~Se le precedenti violazioni arrecano disturbo agli altri fruitori,~~ la sanzione amministrativa pecuniaria è pari a € 90.

2. Chiunque estirpa, taglia o comunque danneggia manti erbosi, essenze arboree e arbustive (ovvero scava il terreno) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70 a euro 210.

Art.11

1. Nell' ambito delle aree verdi di cui all'art.1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale.
2. In questi spazi è vietato l'accesso. Chi non osserva il divieto di accesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 90.

Art.12

1. Il giuoco dei bambini fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nella aree attrezzate a tale scopo.
2. Le attrezzature per giocare possono essere usate soltanto dai bambini di età non maggiore di quella indicata sulle medesime.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giuochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al giuoco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini fino a dieci anni di età è vietato l'accesso ai cani.

5. Chiunque viola le norme dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 75. Se la violazione è compiuta da minori di anni quattordici ne rispondono i genitori o il tutore legale.

Art.13

1. I cani devono essere condotti al guinzaglio in modo da non porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali e devono inoltre portare la museruola nei vari casi previsti dalla normativa vigente.
2. Gli addetti alla vigilanza, gli Agenti di Polizia Locale, i Carabinieri e le altre Forze di Polizia dello Stato, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari o a chi li ha in custodia l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
3. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati con le modalità stabilite da apposita ordinanza del Sindaco. Tale obbligo non si applica nei confronti delle persone che abbiano evidenti problemi di deambulazione determinati da handicap o vecchiaia.
4. Chiunque viola le norme dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75.

Art.14

1. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di Commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione purchè autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi in aree erbose.
Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia.
4. Agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare lo stato degli spazi utilizzati.

5. Chiunque viola le norme dei precedenti commi è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 160 a euro 480.

Capo III CONTRIBUTI VOLONTARI

Art.15

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. La collaborazione della comunità si esprime con l'apporto di lavoro diretto, conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Art.16

1. Il lavoro volontario è organizzato e controllato nei seguenti modi:
 - Piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile dell'area, al quale compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera.
 - Gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati.
 - Le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e i volontari proponenti.

Art.17

1. I proprietari dei giardini confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo di non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine o che coprono la segnaletica.
2. Se per qualsiasi causa vengano a cadere sul suolo stradale ramaglie di qualsiasi dimensione, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada.

Art.18

1. Nel territorio comunale verranno individuate zone o singoli alberi e piante di particolare pregio da difendere e valorizzare.
2. Talzone, singoli alberi e piante verranno denominate "Protette" saranno soggette a particolare tutela (recinzione, manutenzione periodica, studio e analisi) da organizzare ed attuare con atti e procedimenti specifici (regolamento "Oasi Naturali", delibere di Giunta e del Consiglio Comunale).

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.19

2. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata in via principale al Corpo di Polizia Locale del Comune, nonché alle altre Forze di Polizia dello Stato e, nei limiti delle loro competenze, alle Guardie ecologiche volontarie.
2. Le procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative alle norme del presente regolamento o alle ordinanze di attuazione e di esecuzione, sono disciplinate dalla Legge 689 del 1981 e dalla Legge 3 del 2003.

Art.20

1. Sono abrogate le norme del regolamento di polizia urbana e di altri regolamenti comunali o di ordinanze incompatibili con quelle del presente regolamento.



Comune di
SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI
Codice 11086

Consiglio
Comunale

Numero
67

Data
26/09/2003

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Sergio GALLOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE Suppl.
F.to Giovanni Battista SCARIONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 30/09/2003 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2003 al 15/10/2003.
Dalla Residenza Municipale, il 30/09/2003

IL SEGRETARIO GENERALE Suppl.
Giovanni Battista SCARIONI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, il 30/09/2003

IL SEGRETARIO GENERALE Suppl.
Giovanni Battista SCARIONI

Si attesta che nel termine dei dieci giorni non sono intervenute osservazioni.

IL VICE SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO GENERALE

/cc